



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

**ACCORDO PER
REALIZZAZIONE CAMPAGNA FOTOGRAFICA E PUBBLICAZIONE
NELLA COLLANA “MIRABILIA ITALIAE”**

TRA

Parco Archeologico di Pompei (di seguito definito come “Parco”), con sede in Pompei, via Plinio n. 26, C.F.: 90083400631, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchitriegel, domiciliato per la carica ove sopra

E

la Franco Cosimo Panini Editore SpA, con sede in Via Giardini 474/D – Direzionale 70, 41124 Modena, C.F. / P. IVA 01168370367, nella persona del suo legale rappresentante, il dott. Luca Panini (di seguito, “Panini” o “Operatore”);

Il Parco e l’Operatore sono qui di seguito congiuntamente individuati come le “Parti” e ciascuno di essi come la “Parte”;

Premesso che

- ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), il Ministero della Cultura - esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale
- il Parco è un istituto del Ministero che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- il Parco ha tra le sue finalità statutarie quella di provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei e dei Siti rientranti nel proprio ambito di competenza, attraverso la promozione di progetti di valorizzazione, ricerche tematiche e progettuali;
- l’art. 106 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (in seguito anche solo “Codice”) disciplina l’uso individuale di beni culturali disponendo che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale a singoli richiedenti;
- l’art 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio disciplina la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali compatibilmente con la destinazione degli stessi;

- l'art 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio secondo cui i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 20 aprile 2005 recante “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell’istituto che ha in consegna i beni stessi e la richiesta di riproduzione deve contenere l’indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione, oltre che l’obbligo di rispettare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte la dicitura di cui all’art. 5, comma 4 dell’art. 4 del medesimo decreto.
- la Panini è editore della collana “Mirabilia Italiae”, una collana scientifica unica al mondo che nasce da un progetto inedito di creare l’*Atlante* dei monumenti, e che rappresenta una “sede” editoriale di indiscusso prestigio per la valorizzazione del patrimonio del Parco archeologico di Pompei.
- la Panini editore intende realizzare un titolo della collana Mirabilia Italia avente ad oggetto la Villa dei Misteri, uno dei più importanti complessi del mondo romano; il titolo, articolato in due volumi, intende offrire un aggiornamento completo di tutti gli studi condotti sulla villa, sulla base anche dei recenti interventi di studio e restauro condotti dal Parco Archeologico di Pompei. Il primo volume comprenderà la campagna fotografica di tutto il monumento sia interno che esterno organizzata secondo un criterio topologico. Il secondo volume avrà una prima sezione comprendente i saggi che tratteranno la villa nella sua globalità, dalla sua specificità all’interno del contesto vesuviano fino allo studio architettonico e dei reperti rivenuti e agli ultimi lavori condotti dal Parco, e una seconda sezione che sarà articolata in schede che spiegano e descrivono le singole immagini dell’atlante (primo volume).
- la Panini a tal fine ha richiesto l’autorizzazione alla realizzazione di una campagna fotografica da realizzarsi a propria cura e spese, della Villa dei Misteri, finalizzata alla documentazione fotografica del monumento, che andrà ad arricchire la pubblicazione;
- il Parco Archeologico di Pompei ha manifestato un interesse di massima, atteso l’alto valore scientifico e di prestigio della collana Mirabilia Italia, e tenuto conto che la stessa contribuirà a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale di Pompei e in

- particolare la conoscenza di uno dei più importanti complessi del mondo romano, che fino ad ora mancava di una edizione scientificamente completa e rigorosa.
- la Panini tra l'altro, considerata la qualità dell'archivio fotografico di cui è proprietaria, ha stipulato in data 16.03.2021 un Accordo quadro con la DG-Musei per la determinazione delle modalità, limiti e corrispettivi dovuti per la riproduzione (c.d. indiretta) di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei di cui agli allegati 1, 2 e 3 al D.M. 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali;
 - che tra le parti è stato sottoscritto in data 01.12.2021 l'accordo applicativo derivante dall'accordo-quadro;
 -

Considerato che

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
 - ai sensi dell'art. 2, punti 1 e 4, del proprio Statuto, approvato con D.M. n. 49 del 31.01.2020, *"in coerenza con la sua identità, il Parco si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione"* e che, a tale fine, *"provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologica e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori"*;
 - tra fini istituzionali del Parco Archeologico vi è, quindi, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
 - risulta opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- Tutto ciò premesso, richiamata la suesposta premessa quale elemento sostanziale ed integrativo del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Oggetto

Con il presente accordo le parti intendono disciplinare i rapporti tra loro intercorrenti, compresi i diritti di riproduzione legati alla campagna fotografica che verrà realizzata a cura e spese della Panini, per la produzione di uno o più volumi della collana Mirabilia Italia, avente ad oggetto la Villa dei Misteri.

Nel dettaglio il Parco Archeologico di Pompei si impegna a concedere il diritto di riproduzione dei beni per la realizzazione del volume.

Pertanto, atteso l'alto valore scientifico della collana Mirabilia Italia e della documentazione fotografica e tenuto conto che la stessa contribuirà a diffondere il patrimonio culturale di Pompei, e in particolare un tema specifico di alto valore scientifico, considerato altresì il contributo scientifico che il Parco fornirà per la realizzazione del volume, si concede l'esenzione dal pagamento del canone di riproduzione.

Inoltre a fronte della concessa esenzione la Panini, fornirà al Parco n° 10 copie del volume che sarà realizzato.

Il Parco si impegna, nel caso, ad acquistare per finalità istituzionali, e in conformità a tutte le normative in essere, ulteriori copie del volume, fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

Art. 3 Obblighi del Parco

A tal fine il Parco si impegna a:

1. consentire alla Panini, o società dalla stessa incaricata, l'accesso nelle aree che verranno specificamente indicate garantendo l'ordinaria fruizione del monumento e previa autorizzazione da rilasciarsi - sulla base di un crono programma preventivamente ed espressamente concordato ed autorizzato dal Rup – finalizzato al solo e precipuo scopo di effettuare le riprese fotografiche; Il parco si riserva la possibilità di rinvio e/o annullamento delle stesse per esigenze organizzative e/o dell'Amministrazione;
2. concedere alla Panini la licenza non esclusiva per le riprese fotografiche, la riproduzione e diffusione per le finalità di cui al presente accordo,
3. mettere a disposizione a tale scopo, gli spazi, eventuali ulteriori materiali o infrastrutture, ritenute concordemente necessarie alle riprese;

Art. 4 Obblighi di Panini

La Panini si obbliga a:

1. avvalendosi di personale proprio o di terzi, a realizzare a proprie cura e spese una campagna fotografica dell'intera Villa dei Misteri. La campagna fotografica implica la realizzazione di non meno di n° 500 scatti finalizzati alla documentazione fotografica del monumento secondo una mappatura esaustiva con tecnologie tradizionali e tecnologie giga pixel;
2. a presentare un dettagliato croprogramma delle attività entro 15 dalla sottoscrizione del presente accordo;
3. non effettuare un uso diverso delle riprese fotografiche da quello dichiarato, né cederle in uso a terzi. Per eventuali utilizzazioni diverse o trasferimento a terzi di tipo commerciale, sarà necessario uno specifico ed espresso accordo dell'Amministrazione;
4. pubblicare, a proprie spese e cura, un numero della collana "Mirabilia Italiae" inerente alla Villa dei Misteri di Pompei, atteso quanto previsto dal piano editoriale;
5. consegnare al Parco copia degli scatti fotografici, per finalità istituzionali dirette e non commerciali del Parco;
6. a fornire al Parco l'accesso al visualizzatore gigapixel utilizzabile dietro autenticazione utente dal portale web di Panini per finalità di studio e ricerca;
7. evidenziare in calce alle immagini, le fonti delle riproduzioni, i soggetti autorizzati e la menzione "*su concessione del MIC-Parco Archeologico di Pompei*" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo;
8. si impegna, a fornire al Parco Archeologico di Pompei n° 10 copie del volume, per finalità istituzionali;
9. osservare e far osservare a tutto il personale coinvolto nelle attività di ripresa, e per tutta la durata delle stesse e nel corso degli accessi dei luoghi interessati, tutte le prescrizioni e le raccomandazioni di tutela imposta dai referenti del Parco nonché dalle migliori regole della tecnica, prudenza e diligenza al fine di prevenire ed evitare ogni rischio di danno anche al patrimonio nel corso di esecuzione del rapporto;
10. sostenere ogni costo necessario alla realizzazione del progetto per la realizzazione della campagna fotografica.

Art. 5 Curatela

Il coordinamento e la curatela dei testi nonché la responsabilità scientifica sui medesimi sono in capo al prof. Massimo Osanna, il prof. Gabriel Zuchtrigel e la prof.ssa Maria Luisa Catoni, a tal fine individuati dal prof. Salvatore Settis, al quale spetta il coordinamento della collana “Mirabilia Italiae”.

Art. 6 Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso minimo di giorni 60 a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r. Il recesso, comunque, non spiegherà effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Le Parti si impegnano al reperimento di finanziamenti aggiuntivi, tramite sponsorizzazione, che possano integrare le risorse a disposizione per il presente progetto.

Art.7. - Referenti protocollo

Il Parco Archeologico nomina quale referente del presente protocollo la dott.ssa Luana Toniolo

La Panini nomina quale referente del presente protocollo Maria Teresa Panini.

Tutte le comunicazioni relative al presente protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica, PEC, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione.

Art.8 - Protocolli di sicurezza

Le parti si impegnano sin da ora ad osservare e far osservare a chiunque e a qualsiasi titolo coinvolto, nella esecuzione del presente accordo, tutte le prescrizioni normative in essere e che potranno essere emanate durante lo svolgimento delle attività, relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 nonché tutti i protocolli previsti dalle parti.

Art. 9 - Modifiche

Ogni modifica e integrazione del presente accordo dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 10 Foro competente

P O M P E I I

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla giurisdizione del Foro di Torre Annunziata.

Art. 11- Varie

Il presente atto – costituito da n° cinque (5) pagine - verrà registrato, in caso d'uso, a spese di Panini.

Pompei,

Per il Parco archeologico di Pompei

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

Per Franco Cosimo Panini Spa
Luca Panini